



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 141 del 19/05/2016

Oggetto: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA VALLE ROVETO DAL 23/05/2016 AL 04/12/2016 PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA - DITTA DI VINCENZO DINO & C.

IL DIRIGENTE

Premesso

Che la ditta. Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. con sede in San Giovanni Teatino, Via Aterno N. 108 sta realizzando, per conto di questa Amministrazione, i lavori di "Costruzione del ponte nuovo sul fiume Pescara – Svincolo Camuzzi – Asse Attrezzato";

che nel contesto dell'esecuzione di tali opere figura la realizzazione di un muro di sostegno per la cui costruzione si rende necessario il restringimento della carreggiata ad unica corsia di marcia e, di conseguenza, la modifica della viabilità nella tratta interessata dai lavori;

che con nota datata 18/05/2016 acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 63992, la suddetta ditta chiedeva, in considerazione di quanto sopra, l'emissione di apposita ordinanza dirigenziale per la riorganizzazione del traffico veicolare nonché l'istituzione del divieto di sosta e di fermata nella zona interessata dalle opere di cui sopra;

Dato atto

che tali lavori andranno a interessare il tratto di Via Valle Roveto compreso tra impianto ENI (distribuzione carburante) fino all'intersezione con Via Gran Sasso ed all'innesto di Lungofiume dei Poeti nel periodo compreso tra il 23/05/2016 ed il 04/12/2016;

che a causa delle lavorazioni di cui sopra, parte della sede stradale lungo detto tratto sarà inagibile, poiché assoggettata al transito dei mezzi destinati all'attività di cantiere;

che per tali motivi si rende necessario riorganizzare il transito nel predetto tratto viario fino ad ultimazione lavori nella maniera meglio in appresso precisato nel presente dispositivo, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività dell'intervento realizzativo di cui alla richiamata richiesta;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;
per quanto in premessa

ORDINA

- **Per il periodo compreso tra il giorno 23 Maggio 2016 ed il giorno 04 Dicembre 2016:**
- l'istituzione del **divieto di sosta e di fermata**, su entrambi i lati lungo il tratto di Via Valle Roveto compreso tra l'impianto ENI di distribuzione carburante e la deviazione su Via Spalti del Re;

- l'istituzione del **senso unico di marcia**, direzione monti – mare sul tratto di Via Valle Roveto compreso tra l'impianto ENI di distribuzione carburante e la deviazione su Via Spalti del Re;
- l'istituzione di **divieto di svolta a destra** per il traffico veicolare che, percorrendo Via Gran Sasso (direzione Nord – Sud) si immetta su Via Valle Roveto;

DISPONE

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica,
- che la chiusura del tronco stradale di cui trattasi (sia di notte che di giorno) sia limitata alle effettive esigenze di cantiere. Il ripristino della normale circolazione, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori ordinanze poiché con il presente provvedimento si **AUTORIZZA** la riapertura al transito veicolare, fatto salve le comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Mobilità.
- Durante tutte le fasi lavorative, il transito pedonale sul tratto interessato dai lavori dovrà essere garantito in totale sicurezza, ivi comprese, speciali previsioni per consentire la deambulazione in loco, in condizioni di sicurezza, delle persone diversamente abili.
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà alla data suindicata.

1. La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa ai cantieri stradali dovrà essere coperta fino al termine dell'intervento;
2. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
3. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
4. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dell'avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata alla P.M. (fax 085-4225194).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Il Corpo di Polizia Municipale, i funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, hanno il compito di vegliare di controllare e fare osservare l'esecuzione della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, ALLA Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane; al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione G.T.M., alla Direzione A.R.P.A. S.p.a.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 19/05/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano Rossi



